

tional Civil Aviation Organization), il cui Consiglio ha il potere di emanare a maggioranza dei due terzi regolamenti internazionali relativi al traffico aereo. Questi parametri diventano vincolanti per gli Stati membri dopo tre mesi dalla loro adozione, salvo che la maggioranza degli Stati membri abbia notificato nel frattempo la propria disapprovazione. Anche l'OMS ha il potere di adottare regolamenti vincolanti in ambito sanitario.

Vi sono poi organizzazioni internazionali indipendenti dal sistema dell'ONU, come l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), i cui organi possono adottare, in alcune occasioni indicate dallo Statuto, decisioni di carattere vincolante.

Per quanto riguarda l'Europa, occorre rilevare che l'Unione europea può adottare numerosi atti di carattere vincolante nei confronti degli Stati membri. In base all'art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono previsti tre tipi di atti vincolanti: regolamenti, (immediatamente applicabili nel territorio degli Stati membri), direttive (ossia atti che impongono obblighi di risultato, talvolta produttivi di effetti diretti) e decisioni (atti vincolanti indirizzati a soggetti specifici).

I regolamenti hanno portata generale e astratta, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; si tratta di atti legislativi veri e propri (che possono avere come destinatari anche le persone fisiche e giuridiche) con i quali l'Unione europea legifera al posto degli Stati che le hanno ceduto competenza in determinati settori.

Le direttive vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando impregiudicata la competenza degli organi nazionali quanto alla forma e ai mezzi per raggiungere il risultato prescritto. Le direttive, in teoria, dovrebbero perciò limitarsi a enunciare principi di carattere generale, tuttavia nella prassi è invalso il fenomeno delle cosiddette «direttive dettagliate», che lasciano agli Stati un margine di discrezionalità molto ridotto per l'attuazione delle norme.

Infine, le decisioni sono atti vincolanti che si indirizzano a uno Stato membro, a un individuo oppure a un'impresa operante nel territorio dell'Unione europea. Questi atti si indirizzano specificamente a un destinatario che è vincolato a rispettarli; a differenza dei regolamenti esse hanno dunque portata concreta e non portata generale e astratta.

2. GLI ATTI GIURIDICI UNILATERALI DEGLI STATI

La produzione giuridica per mezzo di atti unilaterali, pure se non espressamente menzionata dall'art. 38 dello Statuto della CIG, è prevista da una norma generale dello stesso rango di quella relativa alla consuetudine e ai trattati. Del tema si è occupata la CDI tra il 1996 e il 2006 arrivando all'adozione di un documento contenente 10 principi guida (UN doc. A/CN.4/L.703, 20 luglio 2006), approvato dall'AG nel 2006.

Gli atti vincolanti dell'Unione europea

Protesta

Non tutti gli atti unilaterali danno però origine a norme internazionali di contenuto non predeterminato. Vi sono, in effetti, atti unilaterali produttivi di effetti giuridici prestabiliti dal diritto consuetudinario. Ad esempio, la *protesta* è una dichiarazione unilaterale con la quale si manifesta opposizione ad un atto o a un'azione di un altro Stato; il suo scopo e i suoi effetti giuridici sono quelli di dimostrare che lo Stato che effettua la protesta non riconosce, o non accetta l'atto o l'azione di un altro soggetto, né vi presta acquiescenza, riservandosi pertanto il diritto di contestare l'atto o l'azione in questione. La protesta deve essere tempestiva se lo Stato vuole evitare che si produca acquiescenza rispetto al comportamento di un altro Stato.

Riconoscimento

Il *riconoscimento* di una situazione o condotta è un atto unilaterale (o, nel caso di riconoscimento tacito o implicito, un comportamento) con cui si considera legittima quella situazione o condotta; il suo effetto giuridico è impedire allo Stato che effettua il riconoscimento di contestare successivamente ciò che è stato riconosciuto in precedenza; in altri termini, esso produce un *estoppel* (v. *supra*, cap. 5, par. 4).

Rinuncia

La *rinuncia* è l'abbandono volontario di un diritto; sebbene possa manifestarsi anche in forma tacita, la rinuncia deve tuttavia essere chiara e volontaria: come Anzilotti ha giustamente osservato, essa non può desumersi dalla semplice inerzia, o dal mancato esercizio di un diritto, o dal mero trascorrere del tempo [1955, 297]. Gli Stati, ad esempio, possono rinunciare all'immunità dalla giurisdizione straniera – o a quella dei loro organi – e presentarsi in giudizio di fronte ai tribunali di uno Stato straniero (v. *supra*, cap. 5, par. 3).

Notifica

La *notifica* è l'atto con cui uno Stato informa un altro Stato che una certa azione è stata intrapresa o adempiuta; ad esempio, nel caso del blocco navale in tempo di guerra, il diritto consuetudinario richiede allo Stato che effettua il blocco di notificare agli Stati neutrali l'attuazione del blocco. L'effetto giuridico prodotto dalla notifica è quello di precludere allo Stato al quale la notifica è indirizzata di comportarsi come se non fosse a conoscenza del fatto oggetto della notifica stessa. Si tratta di un atto che può avere conseguenze concrete poiché se uno Stato, una volta ricevuta una notifica da un altro Stato, non protesta tempestivamente per opporsi alla pretesa o alla situazione di fatto che gli è stata notificata, si può parlare di acquiescenza.

Promessa

La *promessa* è l'unico atto unilaterale da cui discendono obblighi internazionali in senso proprio, ossia è l'unico atto unilaterale con cui si vengono a stabilire nuove regole che obbligano lo Stato che effettua la promessa nei confronti di uno o più altri soggetti. La promessa è una dichiarazione unilaterale attraverso cui uno Stato s'impegna ad adottare un certo comportamento. Quest'obbligo è assunto indipendentemente dall'adempimento di qualsiasi altro obbligo da parte di altri Stati (altrimenti la dichiarazione costituirebbe uno degli elementi di un accordo internazionale).

Nel caso della *Piattaforma continentale del Mare del Nord* (1969), la CIG ha osservato che l'assunzione unilaterale «attraverso la condotta, dichiarazioni pubbliche o proclami, o in ogni altro modo», ad opera di uno Stato non parte ad una convenzione, degli obblighi stabiliti dalla convenzione stessa non deve

«presumersi con leggerezza», perché è richiesta «una condotta nettamente definita e coerente» (p. 25, par. 27-28). Nei casi relativi agli *Esperimenti nucleari* (1974), la stessa Corte ha sostenuto che la Dichiarazione con cui la Francia affermava che avrebbe cessato gli esperimenti nucleari nell'atmosfera comportava l'assunzione di un obbligo giuridico di tale contenuto. Secondo la Corte, affinché la dichiarazione unilaterale produca quest'effetto, lo Stato che rende tale dichiarazione deve manifestare la chiara intenzione di sentirsi vincolato giuridicamente da essa, e deve assumere l'impegno pubblicamente (pp. 267-271). La CIG ha osservato che la *promessa* è un atto giuridico che dà luogo ad obblighi internazionali anche nel caso *Nicaragua* (1986, p. 132, par. 261) e nel caso *Frontier Dispute (Burkina Faso c. Mali)* (1986, pp. 573-574, par. 39-40). Vi sono poi alcuni atti unilaterali previsti da accordi, tra questi la denuncia o recesso da un trattato, che produce l'effetto giuridico di far perdere allo Stato la qualità di parte al trattato stesso, o la qualità di membro di un'organizzazione internazionale se il recesso riguarda l'uscita da un trattato istitutivo di organizzazione internazionale. Clausole di recesso sono solitamente contenute nei trattati multilaterali e disciplinano tempi e modalità dell'uscita dal trattato stesso (v. *supra*, cap. 10, par. 9).

Denuncia o recesso da un trattato

3. L'EQUITÀ E LE SENTENZE DISPOSITIVE

Alcuni trattati attribuiscono ai tribunali internazionali il potere di emanare sentenze non sulla base del diritto esistente, ma piuttosto sulla base di principi d'equità (*ex aequo et bono*). Questo potere è anche previsto all'art. 38, par. 2, dello Statuto della CIG, sebbene gli Stati non abbiano mai espressamente autorizzato la Corte ad applicare tale disposizione.

Un tribunale internazionale, quando ricorre a principi d'equità per risolvere una controversia, crea diritto per le parti. Si parla in questo caso di sentenze *dispositive*. Ad esempio, in virtù dell'art. 5, par. 3, dell'allegato II degli Accordi di Dayton/Parigi del 1995, il Tribunale arbitrale autorizzato a pronunciarsi sull'istituzione di una linea di confine inter-entità nel caso *Dispute over Inter-Entity Boundary in the Brčko Area* poteva ricorrere «a principi giuridici e di equità». Nella sua prima sentenza, del 14 febbraio 1997, il Tribunale arbitrale si è ispirato «alle esigenze d'imparzialità, giustizia e razionalità» (pp. 399 ss.). Nella sua seconda «decisione integrativa», del 15 marzo 1998, il Tribunale arbitrale ha posposto l'emanazione di una decisione finale sulla questione, decidendo la continuazione del sistema di controllo internazionale provvisorio stabilito dalla prima sentenza, e giustificando questa decisione come conforme a principi d'equità e non «sulla base di considerazioni puramente politiche» (par. 20 della sentenza). Nella sua terza sentenza definitiva del 5 marzo 1999, il Tribunale si è spinto fino a legiferare in materia: ha stabilito il distretto permanente di Brčko, dotato di poteri di autogoverno, dipendente dalle due entità, che dovevano gestirlo in maniera congiunta, ma soggetto alla sovranità della Bosnia-Erzegovina (pp. 536 ss.).

Sentenze dispositive